

## **Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633**

Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1972, n. 292 S.O. n. 1

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Titolo 1 - Disposizioni generali

### **Articolo 10 - Operazioni esenti dall'imposta**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

---

Sono esenti dall'imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta. (1) (26)

2) le operazioni di assicurazioni, di riassicurazioni e vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio. (6)

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e l'amministrazione, relative ai valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate. (6)

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342 e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315 e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; (10)

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; (11)

8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza

radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8 ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; (12)

8 bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8 ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata; (8)

8 ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; (28) (30)

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7), nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; (13)

10) [le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali;] (14)

11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c quater) e c quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco; (25)

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; (15)

13) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. 8 dicembre 1970, n. 996 o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; (16)

- 14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; (17)
- 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS; (18)
- 16) le prestazioni relative ai servizi postali; (19)
- 17) [le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;] (20)
- 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze; (21)
- 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; (15)
- 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; (2)
- 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
- 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
- 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
- 25) [le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche), di carrozzelle per mutilati e invalidi, di oggetti e apparecchi di protesi di ogni genere, di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi e simili) e di stimolatori cardiaci;] (22)
- 26) [le prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attività;] (23)
- 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
- [27 bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi o liquidi]. (5)
- 27 ter) le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall' [articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS](#); (9) (29)
- 27 quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382; (24)
- 27 quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della

relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19 bis1 e 19 bis2. (7)

27 sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna. (27)

Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. (31)

-----

(1) Il presente numero è stato così sostituito dall' [art. 4 L. 18.02.1997, n. 28. La disposizione di cui al presente numero, si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data del 14.03.97. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all' articolo 26 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Cfr. L. 08.05.98, n. 146 art. 4.](#)

(2) Il presente numero, prima, sostituito dall' [art. 14 L. 24.12.1993, n. 537 è stato poi così modificato dall' art. 14 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.](#)

(3) Il n. 27 ter) è stato precedentemente abrogato dal D.L. n. 564 del 1994 convertito dalla L. 656 del 1994. La presente modifica è stata apportata dalla L. di conversione del D.L. 04.10.95, n. 415, n. 507, del 29.11.95, n. 4 bis.

(4) In realtà la legge finanziaria per il 1996 non ha apportato modifiche a quanto già disposto dal D.L. n. 542/95 per i numeri 3 e 4 di codesto articolo.

(5) Il presente numero, aggiunto dall' [art. 9 undecies, D.L. 9.09.1988, n. 397 è da ritenersi inapplicabile in virtù dell' art. 56 D.Lgs. 5.02.1997, n. 22.](#)

(6) Il presente numero è stato così sostituito dall' [art. 3 comma 122, L. 28.12.1995, n. 549. Le disposizioni di cui al comma 3, lett. b\) dell' art. 7 del D.L. 27.10.95, n. 440 hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti al 1995, se le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultano conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti definitivi.](#)

(7) Il presente numero è stato aggiunto dall' [art. 1 D.Lgs. 2.09.1997, n. 313.](#)

(8) Il presente numero prima aggiunto dall' [art. 10 D.L. 20.06.1996, n. 323, poi sostituito dall' art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223 con decorrenza dal 04.07.2006 così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248, è stato, poi, così modificato dall'art. 1, comma 330, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:](#)

"8 bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8 ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;"

(9) Il presente numero, da ultimo aggiunto dall' [art. 4 bis, D.L. 2.10.1995, n. 415 poi modificato dall' art. 14 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 e dall' art. 17 L. 27.12.1997, n. 449 è stato poi così modificato dall' art. 4 L. 18.02.1999, n. 28. Secondo quanto previsto dall' art. 7 L. 23.12.1999, n. 488 \(G.U. 27.12.1999, n. 302, S.O. n. 227/L\), in vigore dal 01.01.2000, ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui al presente articolo e delle tabelle allegate al presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza. L'aliquota del 10 per cento si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.](#)

(10) Il presente numero prima sostituito dall'art. 9, D.P.R. 31.03.1979, n. 94 e dall' [art. 36 D.L. 30.08.1993, n. 331 poi così modificato dall'art. 3, c. 80 L.23.12.1996, n. 662, è stato da ultimo così sostituito dall' art. 30 L. 23.12.2000, n.](#)

[388 \(G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219\)](#). Si riporta di seguito il testo previgente: "6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315 e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate."

(11) Il presente numero è stato così sostituito, dall'art. 9, D.P.R. 31.03.1979, n. 94.

(12) Il presente numero prima sostituito dall' [art. 35 bis, D.L. 2.03.1989, n. 69, poi modificato dall' art. 10 D.L. 20.06.1996, n. 323, poi sostituito dall' art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248, è stato, poi, così modificato dall'art. 1, comma 330, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:](#)

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8 ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;"

(13) Nel presente numero, già modificato dall'art. 3, D.P.R. 28.12.1982, n. 954 le parole da: "effettuate in relazione ad operazioni" fino alla fine del numero sono così sostituite dall' [art. 3 L. 17.01.2000, n. 7 \(G.U. 21.01.2000, n. 16\)](#). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto;"

(14) Il presente numero prima sostituito, dall'art. 9, D.P.R. 31.03.1979, n. 94 è stato poi soppresso dall' [art. 34 D.L. 2.03.1989, n. 69](#).

(15) Il presente numero è stato così modificato dall' [art. 14 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460](#).

(16) Il presente numero è stato così modificato dall' [art. 6 D.L. 24.11.1994, n. 646](#).

(17) Il presente numero, prima sostituito, dall'art. 5, D.P.R. 30.12.1980, n. 897 poi sostituito dall'art. 7, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793 è stato, poi, così sostituito dall' [art. 2 D.L. 29.09.1997, n. 328](#).

(18) Il presente numero prima sostituito dall' [art. 4 D.L. 2.10.1995, n. 415 è stato, poi, così modificato dall' art. 14 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460](#).

(19) Il presente numero è stato così sostituito dall' [art. 11 D.L. 23.02.1995, n. 41](#).

(20) Il presente numero è stato abrogato dall' [art. 2 D.L. 30.12.1993, n. 557](#).

(21) Il presente numero prima sostituito dall' [art. 30 L. 29.12.1990, n. 428 è stato, poi, così sostituito dall' art. 36 D.L. 30.08.1993, n. 331](#).

(22) Il presente numero prima aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24 è stato poi soppresso dall' [art. 5 L. 22.12.1980, n. 889](#).

(23) Il presente numero prima aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24 poi sostituito dall' [art. 5 D.L. 30.12.1982, n. 953 è stato, da ultimo soppresso art. 2 D.L. 30.12.1993, n. 557](#).

(24) Il presente numero è stato aggiunto dall' [art. 10 D.L. 20.06.1996, n. 323](#).

(25) Il presente numero prima sostituito dall' [art. 3 L. 17.01.2000, n. 7 è stato, poi, così modificato dall'art. 42 L. 21.11.2000, n. 342 \(G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194\), con decorrenza dal 10.12.2000: nel primo periodo, dopo le parole "trasformano oro in oro da investimento" sono inserite le seguenti "ovvero commerciano oro da investimento".](#)

(26) Nel presente numero, le parole " e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono state così inserite dall' [art. 15 D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 \(G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41\)](#). Il decreto legislativo n.

[47/2000 entra in vigore il 01.06.2000 con effetto, relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 01.01.2001.](#)

(27) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 30 c. 1°, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219).

(28) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223 così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

(29) Il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 312, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"27 ter) le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall' [articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS;](#)".

(30) Il D.M. 25.05.2007 (G.U. 03.07.2007, n. 152), così dispone:

"1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le disposizioni di cui all'art. 17 quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui all'art. 10, primo comma, n. 8 ter), lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

(31) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° luglio 2008.

---

Note: Articolo modificato dall'art.11, D.P.R. 14.10.1999, n.542